

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1347

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,
MICOLINI, MORA, RABINO, SAPORITO, COVIELLO,
DE GIUSEPPE, RAVASIO e DONATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1993

Disposizioni in materia di cooperative agricole

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante alcune modifiche alla legislazione in materia di cooperative, ha tra l'altro introdotto a favore delle cooperative agricole e loro consorzi una causa specifica di privilegio generale per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti.

In particolare l'articolo 18, comma 2, della legge in questione ha aggiunto il numero 5-*bis*) all'articolo 2751-*bis* del codice civile, introdotto, a sua volta, dalla legge 29 luglio 1975, n. 426.

Tale ultima legge, che aveva efficacia retroattiva (articolo 15), aveva introdotto significative innovazioni alle materie dei privilegi, ed in particolare talune disposizioni dell'articolo 2751-*bis* erano destinate ad assicurare una maggiore tutela ai crediti connessi a prestazioni di lavoro. In particolare il numero 4) del citato articolo 2751-*bis* ha istituito il privilegio dei crediti dei coltivatori diretti per la vendita dei prodotti e il numero 5), tra l'altro, il privilegio dei crediti delle cooperative di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e delle vendite di manufatti.

Prima della novella contenuta nella legge n. 59 del 1992 era insorta una certa incertezza in dottrina e giurisprudenza circa l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2751-*bis* anche ai crediti vantati dalle cooperative agricole. A fronte di un orientamento che riteneva applicabile il privilegio anche a tali crediti, sulla base delle interpretazioni del combinato disposto dei numeri 4) e 5) dell'articolo 2751-*bis* (tribunale di Udine, sentenze del 6 marzo 1986 e del

29 maggio 1986) si registrava un'interpretazione letterale e restrittiva che invece riteneva tale norma inapplicabile a quelle cooperative i cui soci non prestassero alcuna attività lavorativa (come avviene invece nelle cooperative di produzione e lavoro), ma si limitassero a conferire il prodotto da trasformare.

L'inapplicabilità era ribadita anche nel caso in cui tutti i soci fossero coltivatori diretti.

Stante la manifesta inadeguatezza di tale interpretazione più restrittiva allo spirito e all'intento del legislatore del 1975, la legge n. 59 ha opportunamente posto rimedio ad una situazione di grave ingiustizia e disparità che caratterizzava la situazione delle cooperative agricole rispetto a quelle di produzione, sul presupposto delle identiche motivazioni di tutela del lavoro svolto in forma cooperativa. Tuttavia il carattere estremamente frammentato della legge n. 59, che contiene norme profondamente diverse e per certi versi grandemente innovative della legislazione precedente, relative anche all'ordinamento e all'assetto societario delle cooperative, non ha riprodotto una norma transitoria, sulla retroattività, che era stata invece prevista dalla legge n. 426 del 1975, con il già menzionato articolo 15.

La retroattività delle previsioni che introducono nuove cause di privilegio si rende indispensabile per evitare ingiustificate disparità di trattamento fra crediti identici, distinti solo quanto alla data della loro costituzione, anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge n. 59 del 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come pure si rende necessaria per consentirne l'applicazione ai giudizi ancora pendenti, ferma restando invece, naturalmente, la sua inapplicabilità ai procedimenti conclusi con sentenza passata in giudicato o ai crediti comunque soddisfatti.

Si propone pertanto l'approvazione dell'unito disegno di legge, recante un articolo unico di tenore sostanzialmente identi-

co all'articolo 15 della legge n. 426 del 1975.

L'urgenza di provvedere, determinata dalla esistenza di diverse procedure fallimentari cui non sono stati ammessi crediti vantati da cooperative agricole, spinge a richiedere una sollecita approvazione della proposta, che naturalmente non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le disposizioni del numero 5-*bis*) dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si applicano anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della predetta legge n. 59 del 1992 possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5-*bis*, del codice civile sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.